Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 13 giugno 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 138-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 13 GIUGNO 1985:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1985, n. **255.**

Esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo alla definizione della lista « A » di cui all'accordo del 3 luglio 1965 firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1985, n. **253.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-87, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

da una parte,

e

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

dall'altra;

tenuto conto che il 31 dicembre 1984 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino (qui di seguito, il Centro), sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 e approvato con legge italiana 19 dicembre 1979, n. 634, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1979, n. 349, sulla base dell'accordo del 24 ottobre 1964, approvato con legge italiana 26 giugno 1965, n. 930, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1965, n. 193;

tenuto conto dei compiti e dell'attività del Centro e desiderando contribuire ad assicurare una maggiore stabilità a detta istituzione e a sostenerla sul piano finanziario;

ritenendo che i privilegi e le immunità del Centro devono essere regolati in apposito protocollo, e in attesa che quest'ultimo entri in vigore, dalle disposizioni attualmente vigenti;

considerando che l'analisi delle condizioni di gestione del Centro fa risaltare la necessità di coprire nella misura più ampia possibile con dei contributi diretti le spese generali di gestione e di supporto tecnico alla formazione, al fine di consentirgli di offrire i propri servizi ai Paesi in via di sviluppo a condizioni ad essi favorevoli;

visti gli orientamenti dei programmi e del bilancio del Centro approvati dal consiglio del Centro e convalidati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro;

tenuto conto dell'insieme delle attività del Centro previste a partire dal 1° gennaio 1985;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro, per la parte relativa alle spese generali, con un contributo annuale commisurato sia alle esigenze del Centro per dette spese generali, sia al contributo annuale versato dall'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro.

Articolo 2.

La Commissione mista, istituita con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975 (pp. 4980-81 e 4983), oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avrà il compito di procedere entro il primo quadrimestre di ogni anno finanziario alla valutazione delle esigenze

del Centro per le spese generali per l'anno successivo e formulerà un parere sull'ammontare del contributo italiano al Centro per il predetto anno, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 1 e tenuto conto anche dei contributi non collegati alle attività operative del Centro concessi da altra fonte.

La Commissione mista avrà inoltre la facoltà di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.

Articolo 3.

1. Il Governo italiano si impegna a versare come contributo al bilancio del Centro relativo all'esercizio finanziario 1985 la somma di lire 6.000.000.000.

2. Per gli anni successivi il contributo italiano sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, tenendo presente il parere della Commissione mista.

Qualora la Commissione mista constati l'impossibilità di emettere il proprio parere in merito all'ammontare del contributo italiano al Centro, saranno avviate immediate consultazioni tra le due parti volte a raggiungere un'intesa.

3. Il contributo italiano verrà corrisposto ogni anno mediante due versamenti di uguale ammontare, da effettuarsi il 1° gennaio e il 30 giugno. Il secondo versamento semestrale sarà subordinato ogni anno alla constatazione dell'effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di dodici mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo pari almeno al doppio del contributo italiano.

Qualora il Centro non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le procedure previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975 (pp. 4981-82 e 4983-84).

Articolo 4.

L'Organizzazione internazionale del lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro.

Articolo 5.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data che sarà fissata da uno scambio di note tra le Parti contraenti, dopo che sarà stato trasmesso all'OIL lo strumento di ratifica da parte dei competenti organi italiani, e dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.

L'accordo avrà durata quinquennale e sarà tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi quinquennali.

L'accordo potrà essere oggetto di revisione qualora una delle due Parti ne ravvisi l'opportunità; i negoziati relativi dovranno cominciare entro sei mesi dalla richiesta notificata da una delle due Parti.

L'accordo potrà essere denunciato in forma scritta da ciascuna delle due Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

FATTO E SOTTOSCRITTO a Roma il 13 dicembre 1983 in due originali, in italiano e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giulio ANDREOTTI

Per l'Organizzazione internazionale del lavoro
Francis BLANCHARD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TESTO DELLE LETTERE

Signor direttore generale,

Con l'accordo concluso il 13 dicembre 1983 il Governo italiano e l'OIL hanno assunto l'impegno reciproco di sostenere finanziariamente il Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, mediante un contributo annuale. Tale sostegno dovrà avere un carattere continuativo nel tempo per consentire al Centro di sviluppare pienamente le proprie attività con un'adeguata programmazione a lungo termine.

Il Governo italiano è d'altra parte convinto che il Centro, per poter svolgere il suo compito nelle migliori condizioni, dovrà avere un carattere pienamente internazionale, anche nelle sue fonti di finanziamento. Pertanto, conformemente alla prassi che il Governo italiano segue e considera accettabile nel caso di certi organismi tecnici internazionali aventi sede in Italia e dipendenti da altre Organizzazioni internazionali, il Governo italiano ritiene che il proprio contributo al Centro di Torino ed il contributo dell'Organizzazione internazionale del lavoro dovranno progressivamente essere portati ad un livello di parità.

Voglia gradire, Signor direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Giulio ANDREOTTI

S.E.
Signor Francis Blanchard
Direttore generale del BIT
GINEVRA

Monsieur le Ministre,

J'ai pris note du fait que votre Gouvernement suohaite que, conformément à la pratique qu'il suit et considére acceptable dans le cas de certains organismes techniques internationaux ayant leur siège en Italie et dépendant d'autres organisations internationales, la contribution de l'Organisation Internationale du Travail au financement du Centre évolue de facon à se rapprocher progressivement du niveau de celle de l'Italie, qui sera établie sur une base annuelle.

Sans naturellement préjuger des decisions que le Conseil d'administration du Bureau Internationale du Travail et la Conférence Internationale du Travail prendront sur cette question dans l'exercice de leurs prérogatives, je crois pouvoir être leur interpréte en vous confirmant la volonté de notre Organisation de tenir pleinement compte des besoins du Centre, de l'importance de l'apport de votre Gouvernement à son finan-

cement et de l'objectif exprimé dans votre lettre, lorsque seront décidées les contributions qui seront régulièrement inscrites à l'avenir dans les propositions de budget qui leur seront soumises, conformément aux pratiques suivies par l'Organisation pour la mise au point de ses programmes biennaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Francis BLANCHARD

M. Giulio Andreotti
Ministre des Affaires Etrangères

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Signor Ministro,

Ho preso nota del fatto che il Suo Governo desidera che, conformemente alla prassi che segue e che considera accettabile nei riguardi di certi organismi tecnici internazionali aventi sede in Italia e dipendenti da altre organizzazioni internazionali, il contributo dell'Organizzazione internazionale del lavoro al finanziamento del Centro evolva in maniera da avvicinarsi progressivamente al livello di quello italiano, da stabilirsi su base annuale.

Fatte salve le decisioni che il consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e la Conferenza internazionale del lavoro prenderanno in merito alla questione nell'esercizio delle loro prerogative, credo poter essere loro interprete confermandoLe la volontà della nostra Organizzazione di tenere pienamente conto dei bisogni del Centro, dell'importanza dell'apporto del Suo Governo al suo finanziamento e all'obiettivo indicato nella Sua lettera, quando verranno stabiliti i contributi che saranno regolarmente iscritti in futuro nelle proposte di bilancio che verranno loro sottoposte conformemente alle prassi seguite dall'Organizzazione per l'approntamento dei suoi programmi biennali.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Francis BLANCHARD

Sig. Giulio Andreotti
Ministro degli affari esteri

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2410):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 dicembre 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 gennaio 1985, con pareri delle commissioni V, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1220):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 marzo 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 23 aprile 1985 (atto n. 1220/*A*).

Esaminato in aula e approvato il 21 maggio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1985, n. 254.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 643 del 1° dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della predetta direttiva C.E.E.;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

1. I primi tre commi dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.

Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra

più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali ».

2. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. (*Orario degli uffici doganali*). — I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato.

L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali è prescritto l'intervento in relazione all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che:

a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito;

b) i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato è addebitato il costo del servizio.

Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali è stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno.

Il Ministro delle finanze può disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegate ai centri elaborazione dati.

I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio ».

3. L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. (*Carico e scarico delle merci. Circuito doganale*). — Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico.

Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana ».

4. L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. (*Servizio di vigilanza*). — I capi delle dogane, d'intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attività di cui al primo comma dell'art. 18 ».

5. Nell'art. 23 è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri ».

6. Nell'art. 35 il quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono anche a carico del contribuente, oltre ai corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'Amministrazione finanziaria per operazioni compiute nel maggior periodo di apertura degli uffici indicato nella lettera *b*) del secondo comma dell'art. 11 e, a richiesta, fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonché ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento ».

7. Nel secondo comma dell'art. 43 è aggiunto il seguente periodo:

« Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali ».

8. Nell'art. 59 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione e la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia prescritta da norme di

legge o di regolamento nonché nei casi, e secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri predefiniti gli accertamenti ed il grado del loro approfondimento, ferma restando la possibilità di controlli a sondaggio meramente casuale tali da evitare duplicazioni di attività o richieste di adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli.

L'esercizio delle facoltà di cui al terzo comma non comporta responsabilità del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui al comma precedente ».

9. L'art. 85 è soppresso.

10. Nell'art. 126:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze può consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I controlli e le formalità di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalità doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari ».

11. Nell'art. 127 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Senza pregiudizio delle finalità di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle località che presentano oggettive difficoltà per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985 ».

12. Nell'art. 235 è aggiunto il seguente quarto comma:

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli altri requisti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da località situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari ».

13. L'art. 238 è sostituito dal seguente:

« Art. 238. (*Applicazione del regime di transito comunitario*). — Le norme di attuazione dei regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità europee per disciplinare il regime di transito comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

Il regime di transito comunitario è assimilato, ai fini sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai regolamenti comunitari, alle destinazioni doganali contemplate dall'art. 55, delle quali esplica l'effetto. Detto regime non si applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio doganale o che vengano effettuati con mezzi di navigazione da un porto nazionale ad altro porto nazionale.

Il regime di transito comunitario, nei casi in cui esso non è obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze ».

14. Gli articoli dal 239 al 248 sono soppressi.

15. L'art. 351 è sostituito dal seguente:

« Art. 351. (*Automazione dei servizi*). — Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:

a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonché le modalità per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici;

b) può consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità;

c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici della Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della Guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità ».

Art. 2.

I controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti sugli animali e sui prodotti di origine animale in importazione sono attuati, sulla base delle disposizioni del presente decreto, dai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, tutti denominati « veterinari di confine ».

Sono considerati veterinari ufficiali, oltre ai veterinari di confine, i veterinari delle unità sanitarie locali, delle regioni e delle province autonome, che svolgono i compiti di controllo sanitario loro affidati ai sensi delle disposizioni del presente decreto nonché i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di esportazione di animali e dei prodotti di origine animale.

Art. 3.

I veterinari di confine esaminano per ogni trasporto i certificati di origine e sanità, previsti dalle vigenti disposizioni, che accompagnano gli animali o i prodotti di origine animale, o, quando non sia prescritto il certificato di origine e sanità, gli altri documenti ufficiali di scorta, al fine di assicurare il rispetto dei divieti e delle limitazioni alle importazioni per ragioni sanitarie e di accertare la conformità delle disposizioni relative alle garanzie sanitarie di origine previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonché dagli accordi e dalle convenzioni internazionali.

I veterinari di confine assicurano altresì la protezione degli animali trasportati secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Il Ministro della sanità, con propri decreti:

a) stabilisce i criteri e le modalità dei controlli previsti dal presente decreto, in relazione alle specificazioni degli articoli seguenti e tenendo conto, quando necessario, delle direttive e delle decisioni comunitarie relative all'introduzione nel territorio della Comunità economica europea di animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, nonché delle circoscrizioni territoriali dei Paesi di provenienza e dei volumi dei flussi di importazione. Nei casi in cui si renda necessario adottare misure più rigorose, per prevenire l'introduzione di malattie infettive e diffusive o per motivi di tutela di sanità pubblica, può essere disposto che i controlli siano fatti con modalità e frequenze diverse da quelle ordinarie;

b) determina particolari cautele da adottare in relazione a situazioni zoo-sanitarie ed igienico-sanitarie locali ai fini della vigilanza veterinaria permanente sui flussi di importazione;

c) stabilisce i casi in cui il controllo sanitario degli animali provenienti dall'estero può essere eseguito nelle dogane interne anche senza l'allestimento delle stazioni zoo-sanitarie di cui all'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

d) stabilisce le modalità per l'attuazione del vincolo sanitario, consistente nel complesso delle misure disposte dagli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi;

e) stabilisce, quando lo ritiene opportuno ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge 29 ottobre 1984, n. 734, che altri prodotti di importazione diversi da quelli previsti dal presente decreto siano controllati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali, fissando i relativi criteri e modalità.

Art. 5.

Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunità economica europea è eseguito a sondaggio ed, in relazione all'intensità del traffico, può essere in tutto o in parte affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la località di destinazione.

La disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto disposto da norme sanitarie comunitarie sugli scambi, si applica ai prodotti di origine animale originari da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea provenienti da un Paese membro, purché siano scortati da certificati di origine e sanità rilasciati o convalidati dal competente organo del Paese membro di provenienza con l'attestazione che sono stati fatti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni interne vigenti sulla importazione e soddisfano le condizioni sanitarie richieste dalla stessa.

Art. 6.

Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi è eseguito su tutti i trasporti, a campione per ciascuno di essi, al fine di accertare che la merce corrisponda a quanto dichiarato sui certificati sanitari di scorta o sugli altri documenti ufficiali ed è rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la liberalizzazione delle merci nel territorio nazionale. Il controllo, in relazione alla intensità del traffico, può essere affidato da veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale trovasi la località di destinazione.

Art. 7.

Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea nei posti di confine, porti, aereoporti e stazioni zoo-sanitarie, è eseguito a sondaggio.

Il controllo veterinario in deroga a quanto previsto dal precedente comma può essere disposto, per il periodo di tempo necessario, su tutti i trasporti di animali provenienti da aree territoriali dei Paesi membri della Comunità economica europea, qualora sussista un rischio a causa della presenza in detti Paesi di malattie infettive.

Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti da Paesi terzi nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie è eseguito su tutti i trasporti.

I veterinari di confine possono disporre a sondaggio che a destinazione i trasporti di animali siano sottoposti, da parte del servizio veterinario delle unità sani-

tarie locali competenti per territorio, ad accertamenti, anche mediante esami di laboratorio e prove diagnostiche, intesi a verificare le dichiarazioni sanitarie contenute nei certificati di scorta.

Art. 8.

I veterinari di confine provvedono all'esame dei certificati sanitari di scorta per il controllo della provenienza degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea in transito attraverso il territorio nazionale.

Il transito è consentito, qualora gli animali siano destinati ad un Paese terzo, se risulta che il Paese di destinazione ha espresso l'incondizionata accettazione degli animali.

I veterinari di confine, per gli animali in transito attraverso il territorio nazionale provenienti da un Paese terzo, procedono per ogni trasporto, oltre al controllo del certificato sanitario ai fini del rispetto dei divieti o delle limitazioni di carattere sanitario, anche ad un controllo sullo stato sanitario generale degli animali.

Il transito degli animali è consentito a seguito di esito favorevole dei controlli previsti nei precedenti commi, senza preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, salvo che ciò non sia disposto da contingenti provvedimenti di polizia veterinaria.

Art. 9.

I veterinari di confine, ai fini dello svincolo doganale degli animali e dei prodotti di origine animale, rilasciano agli uffici di dogana competenti i lasciapassare conformi a modelli stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.

Copia conforme del lasciapassare deve scortare gli animali e i prodotti di origine animale sino a destinazione.

Le merci, per le quali il controllo è affidato al servizio veterinario di una unità sanitaria locale, sono inoltrate a destinazione accompagnate dalla copia conforme del lasciapassare di cui al comma precedente sotto vincolo sanitario e vengono ammesse a libera pratica a seguito dell'esito favorevole del controllo veterinario.

Art. 10.

Gli animali destinati all'estero non sono soggetti al controllo sanitario al momento di uscita dal territorio nazionale, quando non sia diversamente disposto da temporanei provvedimenti di polizia veterinaria, fermo restando ogni altra disposizione sanitaria in materia di esportazione di animali all'estero.

Art. 11.

L'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Art. 72. (*Importazioni in Italia di sostanze alimentari*). — Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari.

Resta salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari ».

Art. 12.

Il Ministro della sanità, per quanto non disciplinato da norme sanitarie comunitarie e sulla base di intese tecniche con i servizi sanitari centrali degli Stati membri, a condizione di reciprocità, con propri decreti:

a) riconosce la validità dei controlli aggiuntivi effettuati dagli organi competenti nei luoghi di origine e di spedizione degli animali e dei prodotti di origine animale, al fine di garantire più efficacemente le misure sanitarie previste dalle legislazioni nazionali;

b) riconosce la validità di controlli supplementari eseguiti da operatori economici, singoli od associati, negli allevamenti e negli impianti di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari nel quadro di iniziative e programmi aziendali concordati con gli organi competenti ed attuati sotto la loro vigilanza;

c) fissa le modalità degli interventi ritenuti necessari al fine di combattere le frodi sanitarie;

d) emana direttive da comunicare alla commissione delle Comunità europee per favorire e sviluppare lo scambio di informazioni con gli organi degli altri Stati membri, al fine di armonizzare i controlli e la compilazione dei documenti sanitari richiesti e di stabilire la collaborazione tra gli uffici veterinari di confine italiani e quelli analoghi degli Stati confinanti con l'Italia;

e) dispone, se necessario in relazione ai controlli aggiuntivi indicati nei punti *a*), *b*) e *c*) ed alla relativa documentazione sanitaria, le modalità di ulteriore semplificazione di controlli sanitari alle frontiere, nelle dogane interne e nelle località di destinazione.

Le disposizioni emanate ai sensi del precedente comma trovano applicazione anche per i prodotti alimentari di origine non animale nonché per i prodotti non destinati all'alimentazione.

Art. 13.

Le regioni, delegate ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espletano tramite i funzionari tecnici degli osservatori per le malattie delle piante o di altri organismi corrispondenti i controlli fitosanitari per sondaggio dei vegetali e prodotti vegetali in importazione e in transito negli spazi doganali e negli altri luoghi, nei quali operano gli uffici doganali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri decreti, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le regioni interessate, dispone:

a) la dislocazione dei punti doganali di entrata dove possono avvenire i controlli fitosanitari per sondaggio e dei punti doganali interni dove devono essere

fatte le fisite fitosanitarie obbligatorie sui vegetali e prodotti vegetali soggetti all'obbligo della certificazione fitopatologica in base alla direttiva n. 77/93/CEE del 31 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro la introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

b) le procedure concernenti i controlli fitosanitari ai vegetali e prodotti vegetali nei punti doganali di cui al punto *a*).

Art. 14.

I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto sono espletati nel corso dell'orario di apertura degli uffici stabilito per i servizi relativi, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo modalità stabilite dai capi dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali d'intesa con i capi degli altri uffici preposti ai servizi relativi e con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché concordate col comando di gruppo competente per territorio relativamente ai servizi affidati ai militari della Guardia di finanza.

I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, se espletati presso le dogane e gli autoporti di confine, devono svolgersi tutti nello stesso e più breve tempo possibile o, qualora vi sia necessità di attività particolarmente complessa e di lunga durata, devono essere espletati nei luoghi di destinazione delle merci.

Art. 15.

I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, eseguiti nel periodo di apertura degli uffici che eccede il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato o eseguiti oltre l'orario di ufficio o fuori dei circuiti doganali delimitati con i decreti previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dal presente decreto, sono espletati con addebito del costo del servizio. Il costo del servizio è determinato, sulla base di apposite tariffe approvate dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Le tariffe, ai fini della loro commisurazione al costo dei servizi resi, debbono essere differenziate, in diurne e notturne, in feriali e festive, tenendo conto altresì del tipo e della durata dell'operazione con particolare riguardo agli adempimenti mediamente richiesti anche ad organi diversi da quelli doganali, della natura e della rilevanza fiscale della merce nonché, per le operazioni da compiere fuori del circuito doganale, della distanza da questo ultimo del luogo dell'operazione.

I decreti di approvazione delle tariffe di cui al comma precedente debbono determinare l'attribuzione percentuale delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe medesime conservando in ogni caso gli effetti economici del primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Art. 16.

I Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per consentire una migliore organizzazione dei servizi connessi all'attività relativa ai controlli ed alle formalità di cui al presente decreto e la mobilità del personale, possono disporre con propri decreti, in deroga all'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 1, 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614:

a) variazioni del numero delle circoscrizioni, del livello e delle sedi degli uffici periferici preposti ai servizi, di cui al presente decreto;

b) variazioni delle dotazioni organiche di personale previste per ciascun ufficio periferico dipendente nei limiti della dotazione globale;

c) la determinazione dei criteri di assegnazione di personale da uno ad altro ufficio, fuori dei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), in relazione alle esigenze derivanti dalla mutata disciplina e dalle variazioni di volume del traffico.

Gli impiegati assegnati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono, possono svolgere, nell'ambito dell'ufficio di destinazione, le mansioni attribuite agli impiegati di corrispondente livello retributivo con esclusione di quelle proprie delle ex carriere tecniche.

Il presente articolo non si applica al personale ed agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze.

Art. 17.

Il Ministro della sanità, ai fini dell'attuazione del punto 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed in relazione alle caratteristiche del traffico internazionale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari del ruolo dei veterinari del Ministero della sanità, può conferire, nell'ambito territoriale della circoscrizione veterinaria, incarico di coadiutori presso gli uffici principali e dipendenti a veterinari indicati nel precedente art. 2 o a veterinari liberi professionisti.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto ministeriale, d'intesa, per quanto riguarda i veterinari pubblici, con le amministrazioni da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari ccoadiutori viene determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare.

La relativa spesa grava sullo stanziamento del capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno corrente e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

I veterinari direttori degli uffici principali, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative, svolgono funzioni di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi nell'ambito della propria circoscrizione.

Art. 18.

Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, i tituisce ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 734, presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 ottobre 1984, sezioni speciali competenti ad adottare i provvedimenti di autorizzazione e di controllo concernenti gli autotrasporti internazionali di merci.

Il Ministro dei trasporti, in attesa della determinazione delle piante organiche degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per consentire l'immediata funzionalità delle sezioni speciali di cui al comma precedente, assegna alle stesse i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1984, n. 467, i quali, alla scadenza del periodo previsto dai decreti di nomina, sono mantenuti in servizio in qualità di impiegati civili non di ruolo dello Stato fino al loro graduale collocamento nei ruoli organici in relazione a future vacanze, previo superamento di apposito esame di idoneità.

Art. 19.

Sono abrogati il quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta sostituito dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, e tutte le altre norme di legge o aventi valore di legge incompatibili con le norme del presente decreto.

Dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 15 cessano di avere applicazione, per i servizi resi in occasione dei controlli e delle formalità amministrative di cui al presente decreto, gli articoli 3 e 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389; dalla medesima data cessano inoltre di esplicare efficacia le altre norme che disciplinano le modalità e le misure di corresponsione delle indennità per servizi resi fuori dell'orario d'ufficio o fuori del circuito doganale.

Le disposizioni che recano modificazioni agli articoli 18, 59, 235 e 238, e quelle che sopprimono gli articoli 85 e da 239 a 248 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, hanno rispettivamente efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze previsti dall'art. 1, punti 3, 8, 12 e 13, del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORTE, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DEGAN, *Ministro della sanità*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 15

AVVERTENZA:

Non si pubblicano le note contenenti le norme alle quali il decreto del Presidente della Repubblica fa rinvio, in quanto il testo delle stesse non è stato trasmesso dal Ministro competente, ai sensi dell'art. 8 *della legge* 11 *dicembre* 1984, *n.* 839.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 aprile 1985.

Graduazione delle sanzioni civili dell'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le misure delle sanzioni amministrative e civili nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, concernente la facoltà concessa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di procedere ad una graduazione delle sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede nuove misure delle sanzioni civili nei confronti dei datori di lavoro inadempienti;

Vista la deliberazione adottata in data 21 gennaio 1985 dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., relativa alla graduazione delle sanzioni civili di cui all'art. 2, secondo comma, nella citata legge n. 638/1983;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta deliberazione;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 21 gennaio 1985, concernente la graduazione delle sanzioni civili previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

ALLEGATO 1

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1985

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la legge 21 aprile 1967, n. 272, che ha fissato i criteri di base per la graduazione delle sanzioni civili;

Viste le proprie deliberazioni del 9 aprile 1968, del 29 settembre 1970, del 22 maggio e 31 luglio 1979, con le quali sono stati attuati detti criteri;

Visto il secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, che ha fissato le nuove misure delle sanzioni civili derivanti dal mancato pagamento dei premi dovuti alle gestioni previdenziali entro il termine stabilito o dal pagamento in misura inferiore al dovuto;

Vista la relazione della Direzione generale in data 29 novembre 1983;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 20 dicembre 1983;

Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 10 febbraio 1984;

Vista la relazione integrativa della Direzione generale in data 29 maggio 1984;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 26 ottobre 1984;

Visto il parere espresso dalla prima commissione consiliare in data 5 dicembre 1984;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

1) Il secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, si applica alle ipotesi di inadempienze previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2) Gli interessi legali di cui al terzo comma del citato articolo 50 testo unico sono assorbiti dalla sanzione prevista dal soprarichiamato secondo comma dell'art. 2.

3) La nuova disciplina si applica alle inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983.

4) La nuova disciplina stessa si applica, inoltre, alle inadempienze verificatesi nel periodo dal 12 marzo 1983 all'11 settembre 1983 purché formalmente contestate al datore di lavoro.

5) Per le inadempienze previste dai commi secondo e quarto dell'art. 50 del testo unico, riguardanti periodi assicurativi antecedenti e susseguenti l'entrata in vigore della nuova normativa, si terrà conto, per l'applicazione e la quantificazione delle relative sanzioni, delle retribuzioni afferenti ai distinti periodi.

6) Sono approvate le tabelle, allegati 2 e 3 alla relazione integrativa in data 29 maggio 1984 della Direzione generale, in premessa citata, di graduazione delle sanzioni civili per le inadempienze previste ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 50 del suddetto testo unico, che, unite alla presente deliberazione, ne formano parte integrante.

Dette tabelle di graduazione sono applicabili alle predette inadempienze verificatesi dal 12 settembre 1983 nonché a quelle verificatesi dal 12 marzo 1983 all'11 settembre 1983 purché formalmente contestate al datore di lavoro.

Le tabelle di cui trattasi saranno inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del decreto di approvazione a norma di legge.

ALLEGATO 2

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO

(art. 50, terzo comma, testo unico e art. 2, decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983: 200% del premio)

Per i pagamenti a scadenza fissa (rata di premio)	Per i pagamenti su richiesta dell'I.N.A.I.L. (regolazione, supplementi, ecc.)	Misura della sanzione
1) entro *cinque* giorni dalla scadenza del termine	entro *dieci* giorni dalla scadenza del termine	1/20 della sanzione intera
2) dal 6° al 15° giorno	dall'11° al 30° giorno	1/10 della sanzione intera
3) dal 16° al 30° giorno	dal 31° al 60° giorno	1/6 della sanzione intera
4) dal 31° al 60° giorno	dal 61° al 90° giorno	1/5 della sanzione intera
5) dal 61° al 120° giorno	dal 91° al 120° giorno	1/4 della sanzione intera
6) dal 121° al 180° giorno	dal 121° al 180° giorno	1/3 della sanzione intera
7) dal 181° al 270° giorno	dal 181° al 270° giorno	1/2 della sanzione intera
8) dal 271° al 360° giorno	dal 271° al 360° giorno	2/3 della sanzione intera
9) oltre il 360° giorno	oltre il 360° giorno	100% della sanzione intera

ALLEGATO 3

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI PER INADEMPIENZE CHE DETERMINANO LIQUIDAZIONE DI UN MINOR PREMIO (art. 50, secondo e quarto comma, testo unico e art. 2, decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983: 200% del premio)

Valutazione oggettiva della gravità delle inadempienze in base al valore ed alla durata	Misura graduata della sanzione rispetto a quella intera			
	In caso di errore scusabile o di evidente buona fede del datore di lavoro		In tutti gli altri casi	
	con spontanea regolarizz.	senza spontanea regolarizz.	con spontanea regolarizz.	senza spontanea regolarizz.
1-*a*) per inadempienze che hanno determinato un minor premio di importo non superiore a L. 600.000 o, comunque, di importo che — rapportato ad anno — non superi il 10% del premio annuo, *qualunque sia la durata dell'inadempienza* *b*) per inadempienze che hanno prodotto effetti per periodi di tempo non superiori, complessivamente, a dodici mesi, *qualunque sia l'importo del minor premio* che esse hanno determinato	1/10	1/5	1/4	1/2
2-*a*) per inadempienze (non rientranti nei limiti di cui al n. 1) che hanno determinato un minor premio di importo non superiore a L. 6.000.000 o, comunque, di importo che, rapportato ad un anno, non superi il 20% del premio annuo, *qualunque sia la durata dell'inadempienza purché superiore a 12 mesi* . *b*) per inadempienze (non rientranti nei limiti di cui al n. 1) che hanno prodotto effetti per periodi di tempo non superiori, complessivamente, a ventiquattro mesi, *qualunque sia l'importo del minor premio* che esse hanno determinato	1/8	1/4	1/3	2/3
3) In tutti gli altri casi .	1/6	1/3	1/3	100%

NOTE

Note alla premessa e al dispositivo:

— Si riporta il testo degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257/1965:

« Art. 50. — I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con l'ammenda sino a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più di cento. Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che presentino denuncie di esercizio infedeli o che omettano le denuncie di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio dell'inadempienza.

Art. 51. — I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 ».

— Il testo dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, « Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123/1967), è il seguente:

« Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle sanzioni amministrative di cui all'art. 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

— Il testo dell'art. 2, secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, « Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 settembre 1983) convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1983. Il testo coordinato è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 18 novembre 1983) è il seguente:

« Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il limite stabilito o vi provveda in misura inferiore, e tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272 ».

— Il decreto ministeriale 4 ottobre 1979 riguardante l'approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., concernenti la revisione e l'integrazione dei criteri di graduazione e delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

— Il testo delle norme alle quali rinvia la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. approvato dal decreto qui pubblicato, è riportato nelle note precedenti.

(3172)

DECRETO 26 aprile 1985.

Graduazione delle sanzioni civili della Cassa marittima meridionale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le misure delle sanzioni amministrative e civili nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, concernente la facoltà concessa alla Cassa marittima meridionale di procedere ad una graduazione delle sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede nuove misure delle sanzioni civili nei confronti dei datori di lavoro inadempienti;

Vista la deliberazione adottata in data 7 febbraio 1985 dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale relativa alla graduazione delle sanzioni civili di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 638/1983;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta deliberazione;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale, nella seduta del 7 febbraio 1985 concernente la graduazione delle sanzioni civili previste dall'art. 2, secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Roma, addì 26 aprile 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Delibera del 7 febbraio 1985

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che stabilisce che il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalla normativa finora vigente, fino a due volte l'importo dovuto ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali, e che per la graduazione dell'entità di tale somma aggiuntiva sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272;

Vista la propria deliberazione del 30 settembre 1967 approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 28 settembre 1968, con la quale, in esecuzione della predetta legge 21 aprile 1967, n. 272, venivano previste riduzioni graduate delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Premesso che, per effetto dell'art. 19 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 e dell'art. 1 ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i contributi sociali di malattia ed i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuti dalle imprese di armamento, sono assoggettati ad un'unica disciplina, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma settimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, circa le modalità di versamento;

Ritenuta la necessità di adeguare le percentuali di riduzione della somma aggiuntiva di cui all'art. 50, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 1124, alla misura massima della somma aggiuntiva prevista dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Ritenuto altresì opportuno fissare la misura delle riduzioni in percentuali che, rapportate ai tempi di riscossione, abbiano un riferimento in base alla misura degli interessi di dilazione stabiliti dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 ed al tempo stesso aumentino con criterio di progressività, al fine di favorire il versamento dei contributi e dei premi in tempi brevi;

Ritenuta anche l'opportunità di provvedere all'adozione di un'unica ed organica delibera che, nel prevedere la graduazione delle sanzioni civili di cui al terzo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 ed al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83, ribadisca e confermi contestualmente la graduazione delle sanzioni di cui al secondo ed al quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 già stabilita con la precedente deliberazione del 30 settembre 1967, apportando peraltro alcune modifiche determinate dalla necessità di adeguare la stessa alle più recenti terminologie;

Ritenuto infine legittimo considerare sussistente il requisito della buona fede da parte delle imprese di armamento che provvedano alla regolarizzazione degli obblighi contributivi entro ragionevoli periodi di tempo, che non costringano l'ente ad attivare le procedure di riscossione coattiva previste dalle norme in materia;

Delibera:

Le sanzioni civili da applicare agli armatori inadempienti, purché la inadempienza si sia verificata in buona fede e venga provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, sono fissate nel modo seguente:

1) *Sanzioni civili da applicare per ritardata presentazione della denunzia di esercizio o di armamento*:

A) In sede di determinazione dei contributi provvisori:

a) riduzione del 90% della sanzione se la denunzia risulti presentata entro il 120° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

b) riduzione dell'80% della sanzione se la denunzia risulti presentata entro il periodo dal 121° al 240° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento;

c) riduzione del 70% della sanzione se la denunzia risulti presentata entro il periodo dal 241° al 360° giorno dall'inizio dell'esercizio della nave o dell'armamento.

B) In sede di liquidazione dei contributi definitivi:

riduzione del 60% della sanzione se la denunzia risulti presentata prima della liquidazione dei contributi definitivi, ove già allo stesso titolo non sia stato concesso altro abbuono.

2) *Sanzione civile da applicare per ritardata presentazione della denunzia delle retribuzioni*:

riduzione del 60% se la denunzia risulti presentata prima della liquidazione dei contributi definitivi.

3) *Sanzioni civili da applicare per ritardato pagamento dei contributi e dei premi provvisori e definitivi e dei conguagli*:

a) interessi di dilazione + 2 punti se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza;

b) interessi di dilazione + 4 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 121 a 240 giorni dalla scadenza;

c) interessi di dilazione + 6 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 241 a 360 giorni dalla scadenza;

d) interessi di dilazione + 10 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 361 a 540 giorni dalla scadenza;

e) interessi di dilazione + 20 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 541 a 720 giorni dalla scadenza;

f) interessi di dilazione + 34 punti se il pagamento avviene entro il periodo da 721 a 900 giorni dalla scadenza,

intendendosi per interessi di dilazione gli interessi stabiliti con decreto del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura vigente alla data di scadenza del pagamento delle somme dovute.

Nessuna riduzione sarà applicabile quando il pagamento avvenga oltre i 900 giorni dalla scadenza e comunque in tutti i casi in cui venga iniziato il recupero coattivo delle somme dovute, intendendosi per momento di inizio del recupero coattivo la pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 o la richiesta di decreto ingiuntivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 o l'atto introduttivo di procedimento cautelare promosso dalla Cassa.

La presente deliberazione, approvata seduta stante, annulla e sostituisce a tutti gli effetti, oltre che la delibera del 30 settembre 1967 sulla graduazione delle sanzioni amministrative, la deliberazione adottata il 30 gennaio 1984 in esecuzione della legge 11 novembre 1983, n. 638, anche la regolazione dei rapporti derivanti dall'applicazione delle disposizioni dettate in materia dai decreti-legge n. 59/83, n. 176/83 e n. 317/83, fatti salvi dal disposto del penultimo comma dell'articolo unico di detta legge.

La presente deliberazione viene trasmesa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272.

NOTE

— Il testo delle norme alle quali rinvia il decreto è riportato nelle note apposte di seguito al decreto 24 aprile 1985 concernente «Graduazione delle sanzioni civili dell'I.N.A.I.L.», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

— Il decreto ministeriale 28 settembre 1968 riguardante la «Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale concernente la graduazione delle sanzioni amministrative», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969.

(3173)

DECRETO 8 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. A.S.A. (Agricoltori sessani associati), in Caserta, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della società cooperativa a r.l. A.S.A. (Agricoltori sessani associati), con sede in Caserta, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. A.S.A. (Agricoltori sessani associati), con sede in Caserta, costituita per rogito notaio Giovanni Lupoli in data 18 novembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Olivieri dott. Dante, nato a Portici l'8 aprile 1922 e residente in Roma, via Penta, 12;

Tatavitto dott. Pietro;

Gagliardi dott. Michele, residente a Roma, via Crescenzio, n. 25 ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari di Governo nelle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Basilicata e Puglia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 375, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto De Gennaro dott. Olindo è stato nominato commissario del Governo nella regione Lombardia a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 376, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto De Felice dott. Eustachio è stato nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 374, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Bonanno dott. Marcello è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1985, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 147, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Colli dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Marche a decorrere dall'11 marzo 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 373, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Rinaldi dott. Luigi è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1985, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 146, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Massocco dott. Pietro è stato nominato commissario del Governo nella regione Puglia a decorrere dall'11 marzo 1985.

(3219)

Nomina del rappresentante del Governo nella regione sarda

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 377, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Romano dott. Mario è stato nominato rappresentante del Governo nella regione sarda a decorrere dal 1° aprile 1985.

(3220)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « San Michele 74 » a r.l., in Ancona

Con decreto ministeriale 23 maggio 1985 i poteri conferiti al dott. proc. David Favia, commissario governativo della società cooperativa edilizia « San Michele 74 » a r.l., in Ancona, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1985.

(3180)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Con decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 13 Difesa, foglio n. 385, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Croci

Reggiani Renzo, nato il 9 ottobre 1924 a S. Pancrazio (Parma). — Componente di una pattuglia, distaccata a protezione del grosso del reparto che stava ripiegando, fatto segno al fuoco incessante delle armi avversarie portava a termine la rischiosa impresa contenendo l'impeto del nemico fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato veniva immediatamente fucilato ed il suo corpo impiccato per i piedi rimaneva esposto per alcuni giorni sulle mura del Castello. Esempio di sereno coraggio e di sprezzo del pericolo fino al supremo sacrificio della sua giovane vita. — Varsi, 22 luglio 1944.

Valente Sisto, nato il 23 marzo 1908 a Strugnano d'Istria (Pola). — Valoroso partigiano ricco di giovanile ardimento e di provata fede negli ideali di libertà partecipava alla lotta di liberazione dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Il 21 marzo 1945, in località Mrascevo, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche accortosi che un suo reparto stava per essere sopraffatto, benché ferito mortalmente, con preciso tiro della propria arma automatica riusciva a disorientare l'avversario permettendo ai suoi compagni di riorganizzarsi e contrattaccare. Immolava così la sua vita in un sublime esempio di abnegazione. — Mrascevo (Slovenia), 21 marzo 1945.

(3185)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1985, sulla proposta del Ministro della sanità, udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica », è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Centore dott. Antonio
Giordano dott. prof. Mario
Leopardi dott. Giacomo
Manzari avv. Giuseppe
Ortolani dott. prof. Gaetano
Pende dott. prof. Giovanni
Puglionisi dott. prof. Aureliano
Sorice dott. prof. Franco

E' stata, altresì, conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Berta dott. Bruno
Cattich Manfreda
Majori dott. Felice Orazio
Prandstraller dott. Leone
Zinnari dott. prof. Adolfo

(3181)

MINISTERO DEL TESORO

N. 111

Corso dei cambi del 10 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1974,700	1974,700	1974,50	1974,700	—	1974,90	1975,100	1974,700	1974,700	1974,70
Marco germanico	637,110	637,110	637,40	637,110	—	637,10	637,100	637,110	637,110	637,10
Franco francese	208,940	208,940	209,20	208,940	—	208,96	208,980	208,940	208,940	208,95
Fiorino olandese	565,400	565,400	565,50	565,400	—	565,25	565,100	565,400	565,400	565,40
Franco belga	31,608	31,608	31,63	31,608	—	31,60	31,610	31,608	31,608	31,61
Lira sterlina	2488 —	2488 —	2492 —	2488 —	—	2488,87	2489,750	2488 —	2488 —	2488 —
Lira irlandese	1993,500	1993,500	1996 —	1993,500	—	1994,50	1995,500	1993,500	1993,500	—
Corona danese	177,650	177,650	177,75	177,650	—	177,65	177,650	177,650	177,650	177,65
Dracma	14,450	14,450	14,45	14,450	—	—	14,800	14,450	14,450	—
E.C.U.	1430,300	1430,300	1431 —	1430,300	—	1430 —	1429,800	1430,300	1430,300	1430,30
Dollaro canadese	1437 —	1437 —	1438 —	1437 —	—	1436,87	1436,750	1437 —	1437 —	1437 —
Yen giapponese	7,889	7,889	7,90	7,889	—	7,89	7,889	7,889	7,889	7,89
Franco svizzero	757,240	757,240	757,50	757,240	—	756,87	756,710	757,240	757,240	757,25
Scellino austriaco	90,667	90,667	90,70	90,667	—	90,66	90,670	90,667	90,667	90,67
Corona norvegese	221,750	221,750	221,75	221,750	—	221,80	221,850	221,750	221,750	221,75
Corona svedese	220,930	220,930	221 —	220,930	—	220,86	220,800	220,930	220,930	220,93
FIM	306,990	306,990	307,20	306,990	—	306,99	307 —	306,990	306,990	—
Escudo portoghese	11,130	11,130	11,15	11,130	—	11,09	11,060	11,130	11,130	11,13
Peseta spagnola	11,225	11,225	11,23	11,225	—	11,22	11,225	11,225	11,225	11,23

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1985

Dollaro USA	1974,900	Lira irlandese	1994,500	Scellino austriaco	90,668
Marco germanico	637,105	Corona danese	177,650	Corona norvegese	221,800
Franco francese	208,960	Dracma	14,625	Corona svedese	220,865
Fiorino olandese	565,250	E.C.U.	1430,050	FIM	306,995
Franco belga	31,609	Dollaro canadese	1436,875	Escudo portoghese	11,095
Lira sterlina	**2488,875**	Yen giapponese	7,889	Peseta spagnola	11,225
		Franco svizzero	756,975		

Media dei titoli del 10 giugno 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	99,100
» 6 % » » 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	93,100
» 9 % » » 1975-90 .	92,650
» 9 % » » 1976-91 .	91,950
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,900
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,850
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 6-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,450
» » » » 1-10-1982/86 .	101,725
» » » » 1-11-1982/86 .	101,475
» » » » 1-12-1982/86	102,325
» » » » 1- 7-1983/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,575
» » » » 1- 9-1983/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86 .	100,600
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,550
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,500
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,150
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,300
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87 .	100,850
» » » » 1-12-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,850
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,775
» » » » 1-10-1983/88 .	102,575
» » » » 1-11-1983/88 .	103,825
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,950
» » » » 1- 2-1984/88 .	101 —
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,450
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,400
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,375
» » » » 1-12-1983/90 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,175
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,925
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,050
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,400
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,675
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,650
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,250
» » » » 1-10-1984/91 .	100,875
» » » » 1-11-1984/91 .	100,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 .	99,900
» » » 17 % 1-10-1985 .	100,700
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,975
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,775
» » » » 1983/90 11,50 %	102,775
» » » » 1984/91 11,25 %	101,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Società europea del seme S.p.a., Massalombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero*: Adige, Reno, Savio
Cebeco-Handelaraad, Rotterdam (Olanda)	*Patata*: Delcora
A. Dieckam-Heimburg Saatzucht, Nienstaedt (R.F.T.)	*Barbabietola da zucchero*: Sanamono
Produttori Pisani - Cooperativa r.l., Pontedera (Pisa)	*Girasole*: Arno, Era
Texas Triumph Seed Co. Inc., Ralls - Texas (USA)	*Soia*: Sigma, Tau *Colza*: Smeraldo, Zaffiro *Girasole*: Marina, Monica *Mais*: Modigliani, Picasso
Dahlgreen e Co., Crookston - Minnesota (USA)	*Girasole*: Caravelle
Thompson and Sons Ltd, Blenhein - Ontario (Canada)	*Soia*: Crusader
Agra Seed Research International, Woodland - California (USA)	*Girasole*: Mig
Pioneer Hi-Bred Italia S.p.A., Sissa (Parma)	*Mais*: Amalia, Rhea, Ivana, Isola, Bianca, Celina
Pioneer Hi-Bred International Inc., Des Moines - Iowa (USA)	*Erba medica*: Amiral, Glacial *Girasole*: Claril 85, Floril 85
Poljioprivredni Institut, Osijek (Jugoslavia)	*Orzo distico*: Cocco
Kleinwanzlbener Saatzuchut AG, Einbeck (R.F.T.)	*Mais*: Briga, Burro, Bongo, Branca, Bentos, Britta, Binar, Bracco, Basco, Basket, Brando, Brabant, Barros, Baila *Soia*: Bolero, Monza, Aura
Mc. Curdy Seed Company, Fremont - Iowa (USA)	*Soia*: Brasilia, Caracas, Maracaibo, Panama, Trinidad *Mais*: Levriero, Spinone, Cocker, Lupo, Pointer, Alsaziano, Boxer, Doberman, Schnauzer *Girasole*: Indiano, Atlantico, Artico
Illinois Foundation Seeds Inc., Champaign - Illinois (USA)	*Mais*: Marian, Joan, Floyd, White
O.R.I.S. S.p.a., Osimo Stazione (Ancona)	*Fagiolo nano*: Flash, Rambo *Cavolfiore*: Tiber *Peperone*: Golder, Rubro *Pomodoro*: Iride, Red Peel, Red Ball
Asgro Seed Company, Kalamazoo - Michigan (USA)	*Mais*: Gila, Volta, Tarim, Aldam, Pecos, Marna, Segre *Anguria*: Cardinal, Sundance *Cavolfiore*: Athena, SnowStar *Cicoria*: Fiji

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
	Fagiolo nano: Atlantic Bronco Renon Sentry
	Finocchio: Trevi
	Lattuga: Redhead Sumatra Trinidad
	Melone: Cameo
	Pisello: Envy Payload Pomak
	Pomodoro: Red Sead Ural Vistola Volga
	Sedano: Golden Boy
	Spinacio: Baltic
Semundo Italia S.r.l., Falconara Marittima (Ancona)	*Mais*: Pablo Amedeo Otello Oscar
	Girasole: Semira Semanta Resole Blumora Goldina Abunda
Ciba Geigy S.p.a., Funk's Seeds, Origgio (Varese)	*Mais*: Furetto G Ortis G Kris G
	Girasole: Stella G
Holdens Found Seeds Inc., Williamsburg - Iowa (USA)	*Mais*: Philadelphia Columbia New York Hollywood Tuxon Baltimore Manhattan Madison
Dairyland Seed Company Inc., Bend Wisconsin (USA)	*Soia*: Alabama Minnesota Florida Oklaoma Montana
Maisadour, Monte de Marsan Cedex (Francia)	*Mais*: Alan Tygra Bronx Crack Radiant Saga

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
	Girasole: Soladour 3 Soladour 4
Olter sementi S.n.c., Asti	*Anguria*: Cristina Valentina
	Fagiolo nano: Filodoro Indios Perla
	Fagiolo rampicante: Superbo
	Finocchio: Argentario Tarquinio
	Indivia riccia: Primavera
	Melone: Sugar
	Peperone: Corallo Phatos
	Pomodoro: Follia
W. Weibull AB Weibullsholm Plant Breeding Institut, Landskrona (Svezia)	*Orzo primaverile*: Roland Philippa
Consorzio Semencoop. S.c.r.l., Martorano di Cesena (Forlì)	*Ravanello*: Colt
	Finocchio: Romy
	Cicoria: Corma
CO.VA.L.PA Mon Jardin S.c.r.l., Mirandola (Modena)	*Pisello*: Star 9
Callahan Enterprises, Westfield - Indiana (USA)	*Soia*: Venus Vega
Sisforaggera S.p.a., Bologna	*Riso*: Rio Riva
Rustica Bio-Recherches, Mondoville (Francia)	*Girasole*: Naniflor Belflor Sandyflor Vitaflor
Jacques Seed Company, Prescott - Wisconsin (USA)	*Girasole*: Stelvio
	Soia: Futura Stella
Societè Europeenne de semences, Tienen (Belgio)	*Barbabietola da zucchero*: Lucy
S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Cesena (Forlì)	*Pomodoro*: Pigmeo
Florimond Desprez, Cappelle per Templeuve (Francia)	*Barbabietola da zucchero*: Cresus

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
O's Gold Seed Company, Parkersburg - Iowa (USA)	*Mais*: Molly Doris Evelyn
K.W.S., Einbeck (R.F.T.)	*Barbabietola da zucchero*: Nora Aura Gloria
I.S.I. Italiana sementi e ibridi, Fidenza (Parma)	*Cipolla*: Gold Dens *Pomodoro*: Alican Candia Colorado Cora Red Slim Wantia
Bordone fratelli, Balzola (Alessandria)	*Riso*: Bora
Renk International Ltd, Wisconsin (USA)	*Mais*: Peter Elvis Willy Joe Clint Mike
Christian Maes, Court St. Etienne (Belgio)	*Festuca rubra*: Laurent *Agrostis tenuis*: Umagrost
Acco Paymaster Seeds, Minneapolis - Minnesota (USA)	*Mais*: Devil Arrow Echo Kernel Arch *Girasole*: Garden
Ets Clause Camille Benoist, Orgerus (Francia)	*Avena*: Manoire
Istituto sperimentale per le colture foraggere, Lodi (Milano)	*Erba medica*: Lodi *Festuca arundinacea*: Magno
Ente nazionale risi, Milano	*Riso*: Selenio
Koipesol S.a., Sevilla (Spagna)	*Girasole*: VYP Oronegro
De Danske Sukkerfabrikker A.S., Copenhagen (Danimarca)	*Barbabietola da zucchero*: Turbo
Corn States International Ltd, Des Moines - Iowa (USA)	*Mais*: Mercury Acquario Halley Zenit Armstrong
Services Plus SA, Vinissieux (Francia)	*Melone*: Jocaria
Anicagricoltura S.p.a., Milano	*Girasole*: Pisticci
Cooperative Agricole de Cereales du Bassin de l'Adour, Lescar (Francia)	*Mais*: Themis Adonis
Istituto Sperimentale per l'Orticoltura, Salerno	*Fagiolo nano*: Montecarlo Monterosa *Pomodoro*: San Remì Eracle *Peperone*: Padano *Finocchio*: Chiarino *Zucchino*: Albula Mongolfiera
Excell Seed Company, Takasuki - Osaka (Giappone)	*Melone*: Oscar
Den Hartigh b.v., Espel (Olanda)	*Patata*: Minerva
A.M.I. S.r.l., Brescia	*Mais*: Prisco Mercurio
Sigco Research Inc., Breckenridge - Minnesota (USA)	*Girasole*: Spot Boxer Flipper
Poljoprivredni Fakulter, Novi Sad (Jugoslavia)	*Girasole*: Macrosol Agrisol Supersol
D.J. Van der Have, Kapelle (Olanda)	*Barbabietola da zucchero*: Rizofort Ovatio
W. Weibull AB e Weibullsholm Plant Breeding Institut, Landskrona (Svezia)	*Poa pratensis*: Haga
J.M. Schultz Seed Company, Illinois (USA)	*Soia*: Arizona Dakota
Semences Nickerson, Longuè (Francia) e Schell Italia S.p.a., Milano	*Mais*: Cadillac
Holdens Foundation Seeds Inc., Williamsburg - Iowa (USA)	*Mais*: Mixer Duplo Tango Decibel
Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group, Hollister - California (USA)	*Cipolla*: Olympian *Melanzana*: Ovation *Melone*: Saffron Fantasy *Peperone*: Bolero

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
	Pomodoro: Aries, Chunky
	Zucchino: Champion
Dekalb Agresearch Inc., Dekalb - Illinois (USA)	*Mais*: Demar, Extra, Dexter, Auro, Adon, Auster, Ariston, Panter, Jupiter, Ceres, Tiber
	Soia: Glory, Full, Gold, Gain, Rich, Sir, Victory, King
A.I.C.A., Bologna	*Mais*: Acacia, Ilex, Ulmus, Tilia
Lovelock Seed Company, Lovelock - Nevada (USA)	*Erba medica*: Inca
W L. Research Inc., California (USA)	*Erba medica*: Eagle
Asgrow Seed Company. Kalamazoo (USA)	*Soia*: Sakura
	Girasole: Starsol
Unicopa et Clause, Pleyber-Chrust (Francia)	*Patata*: Yesmina
NAPB, Mission - Kansas (USA)	*Girasole*: Sheller, Solex
Semences Nickerson, Longuè (Francia)	*Mais*: Farr West
Landwirtschaftsbetrieb Neuhof - Rohrau (Austria)	*Mais*: Trenton
Illinois Foundation Seeds, Champaign - Illinois (USA)	*Mais*: Carson
Pickseed, Otto Pick e Sons Seeds - Richmond - Ontario (Canada)	*Mais*: Montgomery
Societè Europeenne de semences, Tienen (Belgio)	*Mais*: Alvarado, Valdisia
Cooperativa agricola 2000, Milano	*Mais*: Masquenada, Intrepid, Challenger, Australia I

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Limagrain Italia S.r.l., Casalbuttano (Cremona)	*Mais*: Alitek, Aliclair, Alicrack, Alifix, Alidon, Alimont, Alipax
Rustica selectionneurs, Tolosa (Francia)	*Soia*: Beldor, Grindor, Labrador, Valdor
Nortrup King Co., Jackon Minneapolis (USA)	*Girasole*: Rovo, Olmo
	Soia: Dorata, Gemma
	Mais: Crocus, Croton, Laurus, Ginestra, Dafne, Calla
Nortrup King semences, Fenouikket (Francia)	*Mais*: Mimosa, Larice
C.A.B.C.A., Lescar (Francia)	*Mais*: Ronoval, Ronatop
Rhone Poulenc Inc., Monmouth Junction (USA)	*Mais*: Ronovit, Ronilo, Ronexo, Ronix, Ronomax
Agraseed Research Int., Fargo (USA)	*Girasole*: Soltec, Solfast, Solvit
Cooperative de Bassin de l'Adour, Pau Lescar (Francia)	*Mais*: Alliance, Athena, Aquilon
Illinois Foundation Seeds, Champaign - Illinois (USA)	*Mais*: Yellowstone, White Creeck, Chentochy
United Agriseeds Inc., Champaign - Illinois (USA)	*Mais*: Mario, Ief, Gino, Luca
Mike Brayton Seeds Inc., Ames - Iowa (USA)	*Mais*: Miton, David
Illinois Foundation Seeds, Champaign - Illinois (USA)	*Mais*: Pan
Asgrow Seed Company, Kalamazoo - Michigan (USA)	*Pomodoro*: Tivoli

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
L. Clause S.A., Bretigny-sur-Orge (Francia)	*Melone*: **Moko**
	Pomodoro: **Acor**
Petoseed Co. Inc., Saticoy - California (USA)	*Pomodoro*: Nema mech
Seed & Seed S.r.l., Milano	*Pomodoro*: Long peel, Sweet peel, Kardinal, Don
J.E. Ohlsens Enke A/S, Taastrup (Danimarca)	*Pomodoro*: Simona, Rostaro
	Melanzana: Bonesa, Oria, Soma
	Melone: Brinda
	Cavolfiore: Cona, Tolmu, Parno, Rami
Zorzi Sementi S.n.c., Padova	*Cicoria*: Rossa del Sile
Stazione di selezione delle piante, Rajsko (Polonia)	*Pisello da foraggio*: Helia

(2612)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

storia dell'arte medioevale e moderna.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcoli numerici e grafici.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica;
geologia applicata.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biocristallografia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica dei semiconduttori;
cibernetica e teoria dell'informazione.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:

meccanica applicata alle macchine e macchine;
principi di ingegneria dei materiali;
tecnologie dei materiali e chimica applicata;
fisica tecnica;
materie prime per l'industria estrattiva.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

filosofia (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3201)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1985 è pagabile presso le banche sottoindicate, la prima cedola d'interesse relativa al semestre gennaio 1985-giugno 1985 del prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 7,20%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di aprile e maggio 1985 è risultato pari al 13,519%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1985, è risultato pari al 14,295%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) risulta, pertanto, pari al 14,036 equivalente al tasso semestrale del 6,80%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1985, scadenza 1° gennaio 1986, cedola n. 2, un interesse del 6,80%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il secondo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 2ª cedola (0,68%). Pertanto, tenuto conto della maggiorazione del 1° semestre (0,72%), l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,40%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

(3206)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diari delle prove scritte dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente

Le prove scritte dei sottonotati concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente a norma della legge 10 luglio 1984, n. 301, avranno luogo nei locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siti in via Torino, 45, con inizio alle ore 8,30, nei giorni a fianco di ciascuno indicati:

Concorsi speciali, per esami, per il conferimento di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983 e un posto vacante al 31 dicembre 1984, di primo dirigente tecnico di cui al quadro *C* della tabella 11ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, banditi con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 del 26 gennaio 1985:

cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983: nei giorni 8 e 9 luglio 1985;

un posto vacante al 31 dicembre 1984: nei giorni 10 e 11 luglio 1985.

Concorsi speciali, per esami, per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983 e un posto vacante al 31 dicembre 1984, di primo dirigente amministrativo di cui al quadro *B* della tabella 11ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, banditi con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 47, pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2-*bis* del 26 febbraio 1985:

due posti vacanti al 31 dicembre 1983: nei giorni 7 e 8 ottobre 1985;

un posto vacante al 31 dicembre 1984: nei giorni 9 e 10 ottobre 1985.

Concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983 di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi della pesca di cui al quadro *F* della tabella 11ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica 748/72, bandito con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 51, pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2-*bis* del 26 febbraio 1985, nei giorni 14 e 15 ottobre 1985.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983 e un posto vacante al 31 dicembre 1984, di primo dirigente tecnico, di cui al quadro *C* della tabella 11ª annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, banditi con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 del 26 gennaio 1985:

un posto vacante al 31 dicembre 1983: nei giorni 15 e 16 luglio 1985;

un posto vacante al 31 dicembre 1984: nei giorni 17 e 18 luglio 1985.

(3189)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985, avrà luogo nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 1985 in La Spezia - Porta Marola, presso l'ufficio tecnico dei fari (arsenale militare marittimo), con inizio alle ore 8.

I candidati ammessi alla suddetta prova riceveranno comunicazione con l'indicazione del giorno in cui dovranno sostenerla.

Eventuali variazioni al presente diario, dovute a motivi tecnici, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 novembre 1985.

(3156)

Rinvio delle prove scritte dei concorsi pubblici a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dei dirigenti amministrativi della Difesa.

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo degli esami le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, rispettivamente a tre posti e ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dei dirigenti amministrativi della Difesa, indetti con decreto ministeriale 7 agosto 1984, già fissate nei giorni 17, 18, 25, e 26 giugno 1985, sono rinviate ad altra data.

Il nuovo diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 26 luglio 1985.

(3157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione della validità della graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1983, con il quale è stato bandito il concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Brindisi;

Visto il provvedimento del 2 settembre 1983, con il quale il segretario generale di classe 1ª/*B* dott. Filippo Girardi, titolare della segreteria del comune di Gioia del Colle e reggente di quella del comune di Brindisi veniva escluso dal citato concorso, in quanto carente del requisito previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Considerato che il dott. Girardi proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il citato provvedimento di esclusione;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1983, con il quale il dott. Girardi veniva ammesso con riserva al concorso di cui sopra in attesa della decisione del citato ricorso;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1985, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso in questione e della quale risulta che il predetto funzionario è stato classificato al sesto posto;

Rilevato che i primi cinque classificati nell'anzidetta graduatoria hanno rinunciato o sono stati dichiarati rinunciatari alla nomina;

Ritenuto che in attesa della definizione del cennato ricorso non e opportuno procedere alla nomina del dott. Girardi alla segreteria generale del comune di Brindisi e che di conseguenza si reputa necessario sospendere la validità della graduatoria di merito del concorso anzidetto;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

In attesa della decisione sul ricorso straordinario proposto dal segretario generale dott. Filippo Girardi avverso la sua esclusione dal concorso alla segreteria generale del comune di Brindisi, è sospesa la validità della graduatoria di merito dei candidati al concorso medesimo, approvato con decreto ministeriale 14 marzo 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(3158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'errata-corrige al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 3-4 del 17-23 gennaio 1985, è pubblicata l'errata-corrige al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente « Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata » pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982.

Nel medesimo numero del Bollettino ufficiale sono altresì pubblicati il citato decreto ministeriale 3 settembre 1982 e le sue successive integrazioni (decreti ministeriali 16 novembre 1982, 15 febbraio 1983, 8 maggio 1984, 28 dicembre 1984).

(3244)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti, elevati a trentatre, di capo ufficio nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'ottobre 1982, n. 10, in data 18 febbraio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1982, registro n. 10, foglio n. 5, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a nove posti, elevati a trentatre, di capo ufficio in prova nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(3192)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico a quattro posti di capo tecnico, quinta categoria del personale, compartimento di Roma, per le esigenze dell'istituto sperimentale, fra candidati in possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione « chimica industriale ».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396 recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978 n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42 recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292 contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 159 in data 30 aprile 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./28422 del 10 aprile 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 15 del 30 aprile 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di capo tecnico (quinta categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, compartimento di Roma, per le esigenze dell'istituto sperimentale.

La prova scritta del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso la sede compartimentale sopraindicata, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al citato concorso gli aspiranti in possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione « chimica industriale ».

Non è ammessa equipollenza di titolo.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopraindicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale del compartimento di Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello di Roma non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazione del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2,

127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario di Roma.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta, comprendente anche dei calcoli, e una prova orale su argomenti che verteranno, per entrambe, sulle materie sottoelencate, come dai programmi di insegnamento vigenti per gli istituti tecnici industriali con specializzazione «chimica industriale»:

chimica generale, inorganica ed organica;

complementi di chimica ed elettrochimica;

analisi chimica generale e tecnica;

chimica industriale ed impianti chimici.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7 (sette) punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale ai candidati sara comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di indentità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro.

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della gradutoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero − 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Roma che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre unan uova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento di Roma.

Tanto alla prima visita, quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico, quinta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Roma adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) cerificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilascita ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 20 maggio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma - Via Marsala, 53 - 00185 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di capo tecnico, in prova, indetto con decreto ministeriale n. 1098 del 20 maggio 1985 per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizini che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale specializzato « chimica industriale », conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . .
(indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola o il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda).

(3194)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'effettuazione della prova scritta riguardante l'ottavo concorso per il reclutamento di centodue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

A causa dell'elevato numero di domande presentate per la partecipazione al concorso sopracitato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 1985) e per la conseguente necessità di reperire locali idonei allo svolgimento della prova scritta, si rinvia alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1985 per la comunicazione della data di effettuazione della prova scritta.

(3212)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a dieci posti di operatore specializzato per i servizi col mestiere di « specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro » presso il reparto lavorazioni di Gorizia della manifattura tabacchi di Trieste. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 3 giugno 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 3933 della *Gazzetta Ufficiale*, allegato *A*, lettera *d*), dove è scritto: « ... né ha procedimenti penali a suo carico », leggasi: « ... né ha procedimenti penali *pendenti* a suo carico ».

(3246)

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Agrigento.

(3195)

Concorso ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 60

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 60 per il centro fisso raccolta sangue dell'ospedale « V. Cervello » di Palermo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Palermo.

(3196)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI**
Corso Roma, 122
15100 ALESSANDRIA
◇ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
15100 ALESSANDRIA
◇ **Ditta I.C.A.**
Via De Rolandis
14100 ASTI
◇ **Casa Editrice ICAP**
Piazza D. Galimberti, 10
12100 CUNEO
◇ **Libreria SALOMONE**
Via Roma, 64/D
12100 CUNEO
◇ **Casa Editrice ICAP**
Via V. Emanuele, 19
12051 ALBA (Cuneo)
◇ **GALLERIA DEL LIBRO**
Corso Garibaldi, 10
28100 NOVARA
◇ **Casa Editrice ICAP**
Via Monte di Pietà, 20
10122 TORINO
◇ **Ditta I.C.A.**
Via G. Ferraris, 73
14100 VERCELLI
◇ **Libreria GIOVANNACCI**
Via Italia, 6
13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA**
Via dei Tillier, 34
11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI**
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
24100 BERGAMO
◇ **Libreria QUERINIANA**
Via Trieste, 13
25100 BRESCIA
◇ **Libreria NANI**
Via Cairoli, 14
22100 COMO
◇ **Ditta I.C.A.**
Piazza Gallina, 3
26100 CREMONA
◇ **Libreria DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32
46100 MANTOVA
◇ **Libreria TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
27100 PAVIA
◇ **Libreria ALESSO**
Via dei Caimi, 14
23100 SONDRIO
◇ **Libreria VERONI**
Piazza Giovine Italia
21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA**
Corso Italia, 6
39100 BOLZANO
◇ **Libreria DISERTORI**
Via Diaz, 11
38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA**
Piazza dei Martiri, 37
32100 BELLUNO
◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA**
Via Cavour, 17
35100 PADOVA
◇ **Libreria PAVANELLO**
Piazza V. Emanuele, 2
45100 ROVIGO
◇ **Libreria CANOVA**
Via Calmaggiore, 31
31100 TREVISO
◇ **Libreria GOLDONI**
Calle Goldoni 4511
30100 VENEZIA
◇ **Libreria GHELFI & BARBATO**
Via Mazzini, 21
37100 VERONA
◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
37100 VERONA
◇ **Libreria GALLA**
Corso A. Palladio, 41/43
36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI**
Via Mazzini, 16
34170 GORIZIA
◇ **Libreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
33170 PORDENONE
◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
34100 TRIESTE
◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
33100 UDINE
◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH**
Via Amendola, 25
18100 IMPERIA
◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA**
Via Luigi Aragona, 49/A
19100 LA SPEZIA
◇ **Libreria MAUCCI**
Via Paleocapa, 61/R
17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI**
Corso Giovecca, 1
44100 FERRARA
◇ **Libreria CAPPELLI**
Corso della Repubblica, 54
47100 FORLÌ
◇ **Libreria MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
47100 FORLÌ
◇ **Libreria LA GOLIARDICA**
Via Emilia Centro, 210
41100 MODENA
◇ **Libreria FIACCADORI**
Via al Duomo
43100 PARMA
◇ **Tip. DEL MAINO**
Via IV Novembre, 160
29100 PIACENZA
◇ **Libreria LAVAGNA**
Via Cairoli, 1
48100 RAVENNA
◇ **Libreria MODERNA**
Via Guido da Castello, 11/B
42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI**
Via Cavour, 42
52100 AREZZO
◇ **Libreria SIGNORELLI**
Corso Carducci, 9
58100 GROSSETO
◇ **Editore BELFORTE**
Via Grande, 91
57100 LIVORNO
◇ **Libreria BARONI**
Via Fillungo, 43
55100 LUCCA
◇ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
55100 LUCCA
◇ **Libreria VORTUS**
Galleria L. Da Vinci, 27
54100 MASSA CARRARA
◇ **Libreria VALLERINI**
Via dei Mille, 13
56100 PISA
◇ **Libreria TURELLI**
Via Macallè, 37
51100 PISTOIA
◇ **Libreria TICCI**
Via delle Terme, 5/7
53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI**
Corso Vannucci, 82
06100 PERUGIA
◇ **Nuova Libreria LUNA**
Via Gramsci, 41/43
06034 FOLIGNO (Perugia)
◇ **Libreria ALTEROCCA**
Corso Tacito, 29
05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA**
Piazza Cavour, 4/5
60100 ANCONA
◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria ALBERTINI**
Via Risorgimento, 33
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
◇ **Libreria MORICHETTA**
Piazza Annessione, 1
62100 MACERATA
◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
62100 MACERATA
◇ **Libreria SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI**
Via Minghetti, 4/A
03100 FROSINONE
◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO**
Via E. Zincone, 28
03039 SORA (Frosinone)
◇ **Libreria LA FORENSE**
Via dello Statuto, 28/30
04100 LATINA
◇ **Libreria CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8
02100 RIETI
◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI**
Via Uffici del Vicario, 17
00186 ROMA
◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
00144 ROMA
◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma**
Piazzale Clodio
00195 ROMA
◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
00185 ROMA
◇ **Libreria BENEDETTI**
Palazzo Uffici Finanziari
01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI**
Via B. Spaventa, 18
66100 CHIETI
◇ **Libreria VETRONE**
Piazza del Duomo, 59
67100 L'AQUILA
◇ **Libreria COSTANTINI**
Corso V. Emanuele, 146
65100 PESCARA
◇ **Libreria BESSO**
Corso S. Giorgio, 52
64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.**
Via Monsignor Bologna, 67
86100 CAMPOBASSO
◇ **Libreria PATRIARCA**
Corso Garibaldi, 115
86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA**
Via G. Nappi, 47
83100 AVELLINO
◇ **LE FORCHE CAUDINE**
S.S. Appia km 258
82100 BENEVENTO
◇ **Libreria CROCE**
Piazza Dante
81100 CASERTA
◇ **Libreria MATTERA**
80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
◇ **Libreria INTERNAZIONALE**
Piazza XXIV Maggio, 10/11
84100 SALERNO
◇ **Libreria AMATO ANTONIO**
Via dei Goti, 4
84012 ANGRI (Salerno)
◇ **Libreria RONDINELLA**
Corso Umberto I, 253
84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
◇ **Libreria CRISCUOLO**
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE**
Piazza Municipio
84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA**
Via M. di Montrone, 86
70100 BARI
◇ **Libreria PIAZZO**
Piazza Vittoria, 4
72100 BRINDISI
◇ **Libreria PATIERNO**
Portici Via Dante, 21
71100 FOGGIA
◇ **Libreria FORENSE**
Via Monte Pasubio, 19/A
73100 LECCE
◇ **Libreria MILELLA**
Via Palmieri, 30
73100 LECCE
◇ **Libreria FUMAROLA**
Corso Italia, 229
74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO**
Via del Corso, 1/3
75100 MATERA
◇ **Centro Edit. LUCANO**
Via XX Settembre, 19
85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO**
Corso Mazzini, 89
88100 CATANZARO
◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**
Via Vittorio Veneto, 11
88074 CROTONE (Catanzaro)
◇ **Libreria DOMUS**
Via Monte Santo
87100 COSENZA
◇ **Libreria S. LABATE**
Via Giudecca
89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA**
Via Callicratide, 14/16
92100 AGRIGENTO
◇ **Libreria SCIASCIA**
Corso Umberto, 111
93100 CALTANISSETTA
◇ **Libreria ARLIA**
Via V. Emanuele, 60/62
35131 CATANIA
◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
95100 CATANIA
◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
95100 CATANIA
◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
94100 ENNA
◇ **Libreria O.S.P.E.**
Piazza Cairoli, isol. 221
98100 MESSINA
◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO**
Via Ausonia, 70/74
90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Bon Bosco, 3
90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
90138 PALERMO
◇ **Libreria DANTE**
Piazza Libertà
97100 RAGUSA
◇ **Libreria CASA DEL LIBRO**
Via Maestranza, 22
96100 SIRACUSA
◇ **Libreria DE GREGORIO**
Corso V. Emanuele, 18
91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ**
Corso V. Emanuele, 30/32
09100 CAGLIARI
◇ **Libreria EINAUDI EDITORE**
Via Veneto, 86
08100 NUORO
◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE**
Via del Ricovero, 70
09170 ORISTANO
◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10
07100 SASSARI
◇ **Libreria LOBRANO**
Via Sassari
07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221